



Rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti e revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione

(art. 17 D.L. 90/2014 ed art.20, c. 1 e 4, D.Lgs. 175/2016)

REVISIONE 2022 (dati al 31.12.2021)

**RELAZIONE TECNICA
SULLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DALL'ENTE**

Art. 20, comma 4, TUSP - D.Lgs 19.08.2021 n. 175



I - Introduzione: Il quadro normativo

1.1. Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione annuale.

Si è tenuto altresì in considerazione:

a) di quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZ. AUT./2018/INPR ad oggetto *“Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 175/2016”*;

b) degli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* diramati in data 20 novembre 2019 e ripubblicati in data 4 novembre 2021 sul portale <https://portalesoro.mef.gov.it>, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, d’intesa con la Corte dei Conti;

c) della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 11/2019/SSRRCO/QMIG, con la quale è stata chiarita la nozione di società a controllo pubblico ai fini del d. lgs. n. 175 del 2016, in caso di società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti, ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%;

d) dei seguenti orientamenti della Struttura di monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP:

- del 18 novembre 2019, sulla nozione di «società a partecipazione pubblica di diritto singolare» di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- del 15 febbraio 2018, sulla nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 175/2016.

1.2. Enti assoggettati al TUSP

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”*.

1.3. Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;



- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Alla data del 31.12.2020 il Comune di Borghetto Santo Spirito aveva partecipazione dirette in cinque società ed indirette in altre 3 società per tramite di 2 partecipate della precedente tipologia.

II – Contenuto della ricognizione ordinaria

La ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal TUEL, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista ed a suo tempo effettuata dall'articolo 24 del TUSP.

Attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito della partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione. Le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20, vale a dire le società che:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante. Deve trattarsi, quindi, di società diverse da quelle di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; da quelle di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; da quelle di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. N. 50/2016; dalle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di servizi di committenza;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessitino di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

A queste ipotesi si ritiene debbano aggiungersi quelle società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del TUSP in quale recita:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Restano ferme le esclusioni o le eccezioni previste dal TUSP.

I piani di razionalizzazione devono indicare modalità e tempi di realizzazione e devono essere accompagnati da una specifica relazione.

Le valutazioni sopra esposte dovranno effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso 31 dicembre 2020) come ricorda l'art. 26, comma 11.

III -Finalita istituzionali

Il D. Lgs. n. 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge n. 190/2014, nonché dall'articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

IV -Ricognizione ed esito della razionalizzazione

Il processo di ricognizione rappresenta il punto di sintesi della valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Avvalendosi delle linee guida predisposte dal dipartimento del Tesoro, condivise dalla Corte dei Conti, la ricognizione è effettuata utilizzando le stesse schede contenute nel formato standard del provvedimento di razionalizzazione periodica.

V -Le partecipazioni del comune: ricognizione

Le partecipazioni societarie al 31.12.2021 che sono state oggetto della ricognizione ordinaria sono le seguenti:

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Dir_1	ATA s.p.a.	Diretta	Gestione integrata dei rifiuti urbani	0,70
Dir_2	AZ. SPECIALE S.A.E.L.	Diretta	Gestione attività economiche (farmacia)	100,00
Dir_3	IPS S.c.r.l. Insediamenti Produttivi Savonesi in liquidazione	Diretta	Sviluppo di progetti immobiliari	0,75
Dir_4	SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	37,48
Dir_5	T.P.L. Linea s.r.l.	Diretta	Gestione trasporto pubblico locale	0,81
Ind_1	Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione	Indiretta	Gestione del servizio idrico integrato	28,15
Ind_2	Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.	Indiretta	Gestione Unico A.T.O. idrico	13,68
Ind_3	Ecologic@ s.r.l. in liquidazione	Indiretta	Gestione raccolta e stoccaggio dei rifiuti urbani	0,36

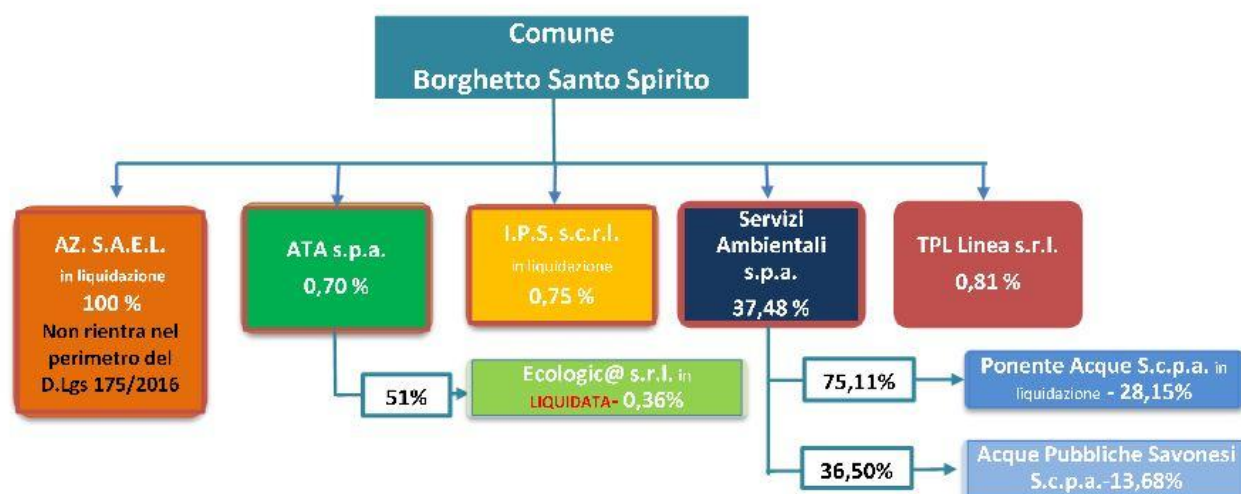


COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali



Nelle pagine che seguono si riportano, così come richiesto dall'art. 20, comma 2, del d.lgs n. 175/2016, le modalità e i tempi per attuare la razionalizzazione.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

ATA s.p.a. - Esercizio diritto di recesso

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 30/11/2020, all'oggetto "parziale razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n. 175 s.m.i. - dismissione partecipazione azionaria in ATA s.p.a." stabiliva:

1. di prendere atto che la Società ATA s.p.a., in concordato preventivo, ha reso noto, con lettera del 10.02.2020 e protocollata dall'Ente al n. 3434 pari data, che alla scadenza contrattuale del 31.12.2020 non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;
2. di prendere atto che con propria nota il Liquidatore Giudiziale di ATA s.p.a. Dott. Stefano F.Gotta del 17/02/2020, protocollata dall'Ente in data 24.02.2020 al n. 4469 informava che, con istanza del Giudice Delegato in data 05.12.2019, è stato autorizzato ad avviare le operazioni di costituzione della NewCo e di affidamento, mediante gara a doppio oggetto, del servizio di Igiene Urbana per il solo Comune di Savona e, nel contempo, segnalava la necessità per gli altri Comuni soci di attivarsi per giungere ad un nuovo affidamento del proprio servizio di Igiene Urbana. Il Piano Concordatario prevede infatti dei limiti temporali rispetto alla possibilità che ATA eroghi prestazioni in favore dei Comuni serviti alle attuali condizioni economiche, ;
3. di dismettere la partecipazione del Comune di Borghetto Santo Spirito nella società ATA s.p.a. esercitando, laddove se ne ravvisino i presupposti di legge, il diritto di recesso dalla società in oggetto, chiedendo contestualmente la liquidazione in denaro del valore delle azioni di ATA s.p.a. (con sede legale in Savona, via Caravaggio n. 13, CF 01164640094) ancora di proprietà di questo Ente in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, c.2, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile, con effetto dal 01.01.2021, oppure procedendo, qualora non sia attuabile il predetto negozio giuridico, mediante procedura ad evidenza pubblica;
4. di dare atto che nella prima, imminente, obbligatoria revisione ordinaria delle partecipate, ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 - Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) - da effettuarsi entro il 31.12.2020 sarebbe stato aggiornato il piano di revisione periodica delle società partecipate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48/2019;

A seguito dell'esercizio del recesso e richiesta di liquidazione in denaro del valore delle azioni da parte di n. 13 Comuni Soci, tra cui quello Borghetto Santo Spirito, la Società, nel mese di maggio 2021, ha inviato ai Comuni Soci richiesta di manifestazione di interesse all'acquisto delle azioni.

Alla scadenza dei termini, nulla è pervenuto. Come deliberato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29/09/2021, per la Società non è possibile procedere ad operazioni straordinarie quali il recesso dei Soci che sarà attuabile solamente alla conclusione del Concordato. In tale sede l'Assemblea di Coordinamento e dei Soci ha preso atto ed ha condiviso le decisioni della Società.

La società è oggetto di un Piano Concordatario che prevede la costituzione della New.Co — Società Servizi Ecologici Ambientali- Savona SEAS S.r.l., è stata effettuata presso lo studio del Notaio Dott. Fusaro in Savona in data 09 giugno 2021 e l'Amministrazione Comunale di Savona ha indetto la procedura di gara a doppio oggetto ad oggetto: "Cessione del 49% delle quote della società SEAS S.r.l. di proprietà di ATA S.p.A. in concordato e contestuale affidamento del Servizio di igiene urbana del Comune di Savona per la durata di anni 15" che risulta terminata il 27/09/2021. Le offerte pervenute al Comune di Savona ed ammesse sono state tre.

A marzo 2022 si è provveduto all'apertura delle buste ed alla conseguente formazione della graduatoria per la determinazione dell'assegnazione della gara e quindi per la designazione del nuovo soggetto affidatario per 15 anni del servizio Igiene Urbana del Comune di Savona.

Nel luglio 2022, l'aggiudicazione definitiva della gara, e conseguentemente l'effettuazione dell'operazione di aggregazione, è stata sospesa a causa del ricorso presentato da alcuni soggetti partecipanti che non sono risultati vincitori della gara in esito alla formazione della graduatoria.

Non risultano altre informazioni in merito.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

Questo Ente ha provveduto a richiedere ogni utile informazione sull'attività svolta, sui programmi e su eventuali necessità ed operazioni di aggregazione, contenimento dei costi, ecc., indispensabili per l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipate e la revisione periodica. Le note inviate il 4, 15 e 22.11.2022 sono rimaste parzialmente inevase.



AZIENDA SPECIALE SERVIZI ED ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI DI BORGHETTO SANTO SPIRITO - (siglabile S.A.E.L.) - In liquidazione

NON RIENTRA NEL PERIMETRO DEL D.LGS 175/2016

Il quadro normativo di riferimento sulla governance delle Aziende Speciali è l'art. 114, D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali o TUEL) il quale precisa che "l'Azienda Speciale è ente strumentale dell'Ente locale".

Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 562, Legge n. 147/2013, è stato abrogato l'art. 9, comma 6, D.L. n. 95/2012 che stabiliva, a carico degli Enti locali, l'obbligo di sopprimere o accorpare e il divieto di istituire enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica *"che esercitino una o più funzioni fondamentali o funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione"*.

È così venuto meno anche l'ultimo limite normativo non solo al mantenimento, ma anche alla costituzione di nuove Aziende Speciali; ciò in netta contrapposizione con quanto avviene per le partecipazioni societarie, rispetto alle quali il D.Lgs. n. 175/2016, artt. 20 e 24, impone come noto una rigida razionalizzazione.

Non rientrano pertanto tali organismi nel perimetro del D.Lgs 175/2016 in quanto risultano uno strumento per la gestione dei servizi pubblici per l'erogazione di servizi d'interesse generale senza essere però soggetta a TUSPP (1)

In particolare, diversamente da quanto avviene per le partecipazioni societarie, le Aziende Speciali non sottostanno ad alcun obbligo di razionalizzazione discendente da parametri dimensionali, di fatturato o di risultato, come dettati dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Con decreto n° 3 del 12.06.2020 e successivi rinnovi, è stato nominato un commissario liquidatore dell'azienda speciale SAEL (Servizi attività Economico Locali – Borghetto Santo Spirito). L'attività è in fase di conclusione, anche in considerazione della già avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione e dell'imminente richiesta di cancellazione dal registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

Pertanto, a correzione di quanto erroneamente effettuato sino ad ora, la stessa non è assoggettata alle verifiche ed attività di razionalizzazione delle società partecipate, ex art. art. 17 D.L. 90/2014 ed art. 20, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 175/2016.

(1) *L'Azienda Speciale: un modello attuale per la gestione dei servizi pubblici.*
di Iacopo Cavallini e Maria Orsetti – Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI s.c.r.l. - (I.P.S.) – In liquidazione.

Nel piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni approvato con DCC n. 16/2017 si era manifestata la volontà di non consentire all'assumenda decisione recante la fusione per incorporazione, ex art. 2501 e segg. cod. civ., tra IRE Spa ed IPS S.c.p.a. ovvero a qualsivoglia forma di aggregazione come prospettata e per l'effetto di manifestare fin d'ora di recedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 Cod.civ., dalla società IPS.

Con nota raccomandata r.r. prot. n. 16595 del 08.06.18 il Comune di Borghetto Santo Spirito ha quindi formalmente comunicato all'Organo Amministrativo di I.P.S. S.c.p.a. l'intenzione di cedere le azioni detenute ex art. 9 Statuto societario, in numero di 116, aventi valore nominale di € 31,50 ciascuna, per un prezzo di cessione pari a € 3.654,00. I.P.S. S.c.p.a. ha provveduto a richiedere a tutti i soci eventuale interesse all'esercizio del diritto di prelazione, che nessun azionista ha espresso all'organo amministrativo. E' andata altresì deserta la successiva procedura di alienazione delle quote approvata con determinazione n° 1030 del 15.10.2018 Servizio Affari legali ed istituzionali –AP SUAP. Con nota prot. 35355 del 5.12.2018 si comunicava alla I.P.S. S.c.p.a. la volontà di recedere e si chiedeva il rimborso della partecipazione sociale. A tutt'oggi si è in attesa della liquidazione della quota sociale.

Il 12.11.2018 l'allora società I.P.S. S.c.p.a., con decorrenza 01.12.2018, così come deliberato dal proprio consiglio di amministrazione in data 25.10.2018, ha ceduto il ramo d'azienda con tutti i dipendenti ad IRE S.p.A.. Pertanto la società I.P.S. S.c.p.a. non ha più alcun dipendente.

Con nota prot. n.0027319/2020 del 19.11.2020 questo Ente provvedeva a chiedere informazioni in merito alla preannunciata Assemblea dei Soci (giusta comunicazione I.P.S. prot. n. 38 del 06.10.2020), che avrebbe dovuto essere convocata entro il 30.10.2020 tenuto conto della necessità di deliberazione - da parte della stessa - in merito al procedimento di dismissione delle azioni, a suo tempo avviato da questo Comune.

Con messaggio PEC prot. n. 50 del 15.12.2020, assunto agli atti di questo Ente il medesimo giorno ed acclarato al prot. n. 29256, è stata convocata l'Assemblea straordinaria della società per il giorno 30.12.2020 – in seduta unica - presso lo studio del Notaio Lorenzo Anselmi in Genova, per discutere e deliberare:

1. trasformazione da società consortile per azioni (s.c.p.a) in società consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.) e conseguente adeguamento e modifica formale degli articoli 1 (denominazione), 8 (capitale sociale), 9 (trasferimento delle azioni), 12 (azionisti - certificati provvisori), 13 (obbligazioni), 14 (organi sociali), 15 (assemblea), 16 (convocazione dell'assemblea), 17 (partecipazione all'assemblea), 19 (svolgimento dell'assemblea - quorum), 21 (poteri dell'organo amministrativo), 26 (collegio sindacale), 27 (revisione legale dei conti) dello statuto sociale;
2. scioglimento della società per deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6) cod. Civ.;
3. nomina del/dei liquidatore/i e deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2487, comma 1 cod. Civ.;

In tale occasione l'assemblea modificava la denominazione sociale in "I.P.S. - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" (SIGLABILE "I.P.S. - S.C.R.L."), modificando il primo comma dell'articolo 1 dello statuto sociale.

Si stabiliva la divisione del capitale sociale esistente di euro 50.193,00 (euro cinquantamila centonovantatre), assegnando al socio "COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO", una quota di nominali euro 377,00 (euro trecentosettantasette).

L'assemblea all'unanimità ha altresì deliberato di:

- sciogliere anticipatamente la società, mettendola in liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6) cod. civ.
- nominare liquidatore, con tutti i più ampi poteri di legge, il signor Dario AMORETTI, nato a Chiusanico (Imperia) il giorno 8 dicembre 1951, domiciliato in Savona, via dei Governanti 4;



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

- conferire mandato al nominato Liquidatore al fine di predisporre un piano economico e finanziario all'esito del quale potranno essere sottoposti ad una successiva assemblea della società i concreti criteri di liquidazione;
- fissare la sede della liquidazione in Savona, presso la sede sociale.

L'ART. 9 dello Statuto, rubricato "TRASFERIMENTO DI QUOTE" prevede:

"9.1 - In caso di trasferimento a terzi (comunque Soggetti Pubblici) delle quote ovvero di qualunque dei diritti in esse incorporati, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

9.2 - I Soci che intendano cedere, in tutto od in parte, le loro quote (o relativi diritti) dovranno darne comunicazione, per lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo, indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 20 (venti) giorni da quello in cui la notizia dell'offerta è loro pervenuta, gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo.

9.3 - Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di esercizio della prelazione (ed ottenuto il gradimento di cui al successivo articolo il Socio sarà libero di vendere, sempre a Soggetti Pubblici, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato."

La delibera è stata iscritta presso l'ufficio del Registro delle Imprese il 12.01.2021 ed è pertanto da tale data che si sono prodotti gli effetti della liquidazione, secondo il disposto dell'art. 2484, comma III, del Codice Civile.

Quello chiuso al 31 dicembre 2021 è il primo bilancio intermedio di liquidazione.

Alla luce della richiamata disposizione statutaria, si provvederà di conseguenza, al fine di tentare il trasferimento delle quote nominali possedute da quest'Ente.

Con nota e-mail 20.12.2022 - 13:18 (staff@comune.borghettosantospirito.sv.it) ad oggetto: "Prot. n.0032062/2022 - Rilevazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione" la partecipata comunicava le seguenti informazioni:

1. *La Società I.P.S. S.c.r.l. in liquidazione svolge unicamente le attività volte alla dismissione delle unità immobiliari del complesso denominato "ex Parco Doria" a Savona*
2. *In seguito alla cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici a I.R.E. S.p.A. e alla successiva messa in liquidazione anticipata volontaria, la Società non svolge ulteriori attività diverse da quelle di cui al precedente punto 1.*
3. *La Società I.P.S. S.c.r.l. in liquidazione non ha personale dipendente dal 1° dicembre 2018.*

Quest'Ente ha provveduto a richiedere ogni utile informazione sull'attività svolta, sui programmi e su eventuali necessità ed operazioni di aggregazione, contenimento dei costi, ecc., indispensabili per l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipate e la revisione periodica. Le note inviate il 4, 15 e 22.11.2022 sono rimaste parzialmente inevase, nonostante apposito sollecito, in ultimo il 21.12.2022.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.

Con deliberazione consiliare del 12.12.2018 si è preso atto della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29 maggio 2018, con la quale è stato aggiornato e riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1, ai fini del ri-affidamento del Servizio Idrico Integrato conseguente alla predetta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017 e successive in argomento fino ad oggi; si è assentito alla costituzione della società consortile per azioni "Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A.", con sede in Savona, via Caravaggio, finalizzata allo svolgimento di attività di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese con affidamento in house, nel rispetto della normativa vigente; trattasi di società indirettamente partecipata, per il tramite di Servizi Ambientale SPA., società controllata al 37,48%, che acquisirà una partecipazione al 36,50% nella costituenda società consortile;

Contestualmente all'avvio delle attività della nuova società consortile la società Ponente Acque (che attualmente gestisce ancora il S.I.I. per conto di questo comune) cesserà di operare e verrà posta in liquidazione.

Il vecchio dettato dell'art. 1, comma 5, dello Statuto prevedeva la fusione per incorporazione delle tre società della compagine sociale di APS, nonché i Comuni loro azionisti, da parte della medesima società, che sarebbe stata trasformata in società per azioni entro il 2021.

Tutta la reportistica generata per l'attività di "Due Diligence" prevista dallo Statuto e propedeutica alla fusione, dovrà essere validata e asseverata da un perito, nominato dal Tribunale di Savona. I report asseverati dovranno essere poi inviati ai Soci delle singole Società. Inizialmente l'iter doveva terminare entro l'anno 2021, non solo per via dell'emergenza sanitaria ma anche per altri motivi evidenziatisi nel tempo è stato posticipato.

Con nota prot. n. 33/2021 datata 15.03.2021, del Presidente del C.D.A della Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., acclarata a prot. comunale con il n. 6504 del 16.03.2021 veniva chiesto ai Consigli Comunali sottoscrittori dell'accordo di consultazione per il coordinamento del controllo analogo tra gli enti locali ricadenti nell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, una proposta di modifica dell'art. 1, comma 5, dello Statuto di APS, al fine di prorogare il termine ultimo previsto per la fusione per incorporazione delle tre Società Consorziati al 31.12.2026.

L'art. 3, comma 4, dello Statuto della società APS prevede quale causa di scioglimento della società il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 5.

Al fine di evitare d'incorrere nella suddetta eventualità e disperdere ogni attività a beneficio collettivo posto in essere o in corso di realizzazione rispetto alla data prefissata della fusione, è stato proposto di prorogare il termine di cui all'art. 1, comma 5, dello Statuto APS alla data del 31.12.2023, invitando le Amministrazioni interessate ad approvare la modifica dello Statuto in tal senso.

La proroga del periodo transitorio è altresì utilizzata dagli enti coinvolti per valutare, eventualmente con la Provincia di Savona in qualità di E.G.A.T.O. (Ente Gestore Ambito Territoriale Ottimale), la convenienza economica dell'adozione in pianta stabile del modello consortile in luogo della fusione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Borghetto Santo Spirito n° 37 del 29/07/2021 ad oggetto: "APS - ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A. - MODIFICA DELLO STATUTO (ART. 1 - COMMA 5) - DIFFERIMENTO TERMINE FUSIONE PER INCORPORAZIONE AL 31.12.2023 - APPROVAZIONE", la modifica è stata ritenuta meritevole di accoglimento e conseguentemente di approvazione del nuovo testo dell'art.1, comma 5 stabilendo che: *Entro e non oltre il 31 dicembre 2023 le tre Società di cui sopra ed i Comuni loro azionisti si obbligano inderogabilmente a dar vita ad un unico soggetto giuridico mediante fusione per incorporazione nella Acque Pubbliche Savonesi Scpa, previa trasformazione della medesima in società per azioni.*

Continua il processo che porterà alla riunione di tutte le gestioni nel nuovo gestore unico dell'attuale ATO C.O. 1, Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A. e sebbene quest'ultima dal 01.03.2020 sia formalmente subentrata a Ponente Acque S.C.p.A. - in liquidazione quale gestore d'ambito, ad oggi, la consegna delle reti e degli impianti a favore di A.P.S. S.C.p.A. non è ancora intercorsa.

A seguito della convenzione sottoscritta il 04.06.2019 Servizi Ambientali s.p.a. gestisce tutto il Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Boissano, Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Ceriale, Pietra Ligure, Toirano e Tovo San Giacomo.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

La Società, a partire dal novembre 2020, gestisce l'impianto di depurazione primaria di Albenga e tratta i reflui provenienti dal grigliatore, garantendo la depurazione di circa il 70% dei volumi di fognatura nera dell'area ingauna.

Dalla fine del mese di febbraio 2021 è iniziata, anche attraverso la costituzione di apposita struttura interna dedicata, l'attività di sollecito e recupero delle morosità arretrate che ha permesso di riportare in linea con le medie nazionali le % di insoluto dei crediti verso gli utenti del S.I.I.

Inoltre, nel corso del primo semestre 2021 è stato approvato un business plan pluriennale finalizzato a verificare la sostenibilità finanziaria dei lavori di completamento degli interventi di collegamento delle reti fognarie dei Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi all'impianto secondario di depurazione di Borghetto S.S. sulla base del progetto già autorizzato dall'Ente di Governo dell'Ambito in data 02.10.2019.

Questo Ente ha provveduto a richiedere ogni utile informazione sull'attività svolta, sui programmi e su eventuali necessità ed operazioni di aggregazione, contenimento dei costi, ecc., indispensabili per l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipate e la revisione periodica. Le note inviate il 4, 15 e 22.11.2022 sono rimaste parzialmente inevase.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

TPL LINEA s.r.l.

Nell'anno 2016 è stata attuata la fusione inversa per incorporazione della Società ACTS SPA in T.P.L. Linea S.r.l. attuale gestore del Servizio di Trasporto Pubblico Locale.

La Società TPL Linea S.r.l., società in house degli Enti Soci, opera secondo il modello dell' *in house providing* previsto dall'Unione Europea ed in particolare dall'articolo 5, par. 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché dalle norme interne in quanto applicabili e compatibili con il regolamento citato.

La stessa gestisce il servizio di mobilità pubblico locale nell'Ambito territoriale Ottimale del Savonese, come individuato dalla L. Reg. n. 33/2013.

Essa ha per oggetto la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediamente, per terra, per aria e per mare tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative.

La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 - art. 13 - comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico.

Con nota della Società datata 15.02.2021, assunta agli atti dell'Ente il giorno successivo ed acclarata al prot n. 0003621/2021 avente ad oggetto: "Statuto TPL Linea S.r.l.", sono state inviate la bozza del nuovo statuto e dei Patti parasociali tra gli Enti soci per la disciplina del controllo analogo sulla Società, chiedendo a tutti i soci di provvedere alla loro approvazione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Borghetto Santo Spirito n. 9 del 05/03/2021 ad oggetto: "*TPL LINEA S.R.L. - NUOVO STATUTO E PATTI PARASOCIALI TRA GLI ENTI SOCI PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ - APPROVAZIONE*" sono state approvate le proposte di modifica dello Statuto societario della Società TPL Linea S.r.l. e dei Patti parasociali tra gli Enti soci per la disciplina del controllo analogo.

In data 18.10.2019, il Consiglio Provinciale ha disposto la revoca della precedente deliberazione n. 71/2017 relativa all'approvazione della relazione giustificativa per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Savona mediante procedura ad evidenza pubblica. Conseguentemente ha disposto altresì la revoca della procedura di gara ex determina a contrarre n. 3994/17.

In data 11.11.2019 il C.d.A. di TPL Linea ha deliberato il Piano Industriale, economico e finanziario, della durata di 10 anni per l'affidamento in house del servizio.

In data 17.12.2019 la Provincia di Savona ha disposto la pubblicazione dell'Avviso di preinformazione relativo all'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Savona, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Con atto dirigenziale del 18.12.2019, sulla base dell'art. 7 della L.R. n. 29/2017, la Provincia di Savona ha inoltre prorogato il contratto in essere, fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento del servizio. Proroga confermata anche con l'atto dirigenziale del 26.10.2020.

Il 19.12.2019 l'Assemblea dei Soci di TPL Linea ha preso atto del Piano Industriale decennale, valutandolo positivamente e approvandolo.

Sono stati, quindi, avviati i necessari passaggi tecnici, ad oggi in fase di attuazione e analisi.

Nel 2021, la Provincia di Savona ha approvato il Piano Triennale della Mobilità nel quale è previsto l'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico a TPL Linea S.r.l.

Anche per il periodo successivo TPL continua a svolgere il servizio secondo le condizioni contrattuali in essere per poi proseguire sulla base di quanto delineato nel nuovo contratto che verrà stipulato al termine delle procedure dell'affidamento in house.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo piano economico finanziario sino al 2032 con lo scopo di verificare la sostenibilità ed economicità dell'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale dell'Ambito territoriale ottimale del savonese.

Questo Ente ha provveduto a richiedere ogni utile informazione sull'attività svolta, sui programmi e su eventuali necessità ed operazioni di aggregazione, contenimento dei costi, ecc., indispensabili per l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipate e la revisione periodica. Le note inviate il 4, 15 e 22.11.2022 sono rimaste parzialmente inevase.



PONENTE ACQUE s.c.p.a. - In Liquidazione

Questo Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.11.2015, ha aderito alla costituzione della società consortile "Ponente Acque" S.C.p.A., fra i comuni soci di Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati S.r.l., per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato del Piano d'Ambito per l'ex ATO Centro Ovest 3.

La società Ponente Acque è stata messa in liquidazione il 13.08.2019 e l'avv. Alessandro Vignola, già amministratore delegato, è stato confermato quale liquidatore della medesima società.

Il liquidatore ha comunicato che, con delibera della Provincia di Savona n. 12 del 12.03.2019, è stata consentita la gestione del S.I.I. da parte delle consorziate di Ponente Acque ScpA, al fine di garantire soluzioni di continuità nella gestione dei servizi pubblici essenziali e degli interventi nella porzione di ambito territoriale ottimale in vista del subentro del nuovo gestore unico Acque Pubbliche Savonesi ScpA.

Questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 30.11.2020, all'oggetto: "adeguamento statuto Società Ponente Acque scpa in liquidazione - Approvazione bozza di testo di statuto e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla società" a seguito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), dispone che gli statuti delle società in house devono "... prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci", e che lo Statuto di Ponente Acque S.c.p.A., era stato approvato in periodo antecedente la riforma sopracitata e, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2017 in attesa della messa in liquidazione della Società, come effettivamente avvenuto, si riteneva inopportuno provvedere alla modifica statutaria, stante l'imminente cessazione di tutte le attività.

Ponente Acque S.c.p.A., seppur in liquidazione prosegue la gestione del S.I.I. in esercizio provvisorio tramite le sue consorziate, Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati S.r.l., in attesa del subentro effettivo del nuovo gestore unico Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A..

Nelle more di quanto sopra sono state sostenute le attività indispensabili alla procedura liquidazione della Società, tenendo conto anche del ruolo di gestore uscente dell'ex ATO CO 3 Savonese, nell'attesa del subentro effettivo nel nuovo gestore unico dell'ATO CO 1 Savonese, Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A..

Alla luce dell'inevitabile dilatazione dei tempi di liquidazione sono state valutate più soluzioni circa la prosecuzione della stessa, escludendo la possibilità di procedere alla chiusura, con cessione dei relativi asset alle consorziate, stante l'attuale ruolo di gestore unico uscente dell'ex ATO CO 3 Savonese, non trasferibile alle consorziate, così come quella di procedere alla fusione per incorporazione di Ponente Acque S.c.p.A. nella consorziata Servizi Ambientali S.p.A..

Sulla base dei dati 2021 dall'esercizio provvisorio non risulta un margine positivo che possa contribuire, oltre che alla copertura dei costi ancora a carico della Società, a colmare il gap evidenziato dal patrimonio netto di liquidazione negativo.

Non è stato ancora provveduto all'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2021 (bilancio intermedio di liquidazione) dovuta alle scelte da effettuarsi da parte dei soci circa la prosecuzione dell'esercizio provvisorio da parte di Ponente Acque S.c.p.A..



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

ACQUE PUBBLICHE SAVONESI s.c.p.a.

Con deliberazione consiliare del 12.12.2018 n. 74, si è:

- preso atto della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29 maggio 2018, con cui è stato aggiornato e riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1, ai fini del ri-affidamento del Servizio Idrico Integrato conseguente alla predetta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017;
- assentito alla costituzione della società consortile per azioni "Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A.", con sede in Savona, via Caravaggio, finalizzata allo svolgimento di attività di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese con affidamento in house, nel rispetto della normativa vigente.

Si tratta di una società consortile per azioni costituita in data 11.01.2019 tra Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., che detiene il 50% del capitale sociale, Servizi Ambientali S.p.A., che ne detiene il 36,5%, e Servizi Comunali Associati S.r.l., che ne detiene il 13,5%.

La compagine sociale è totalmente pubblica, in quanto le suddette Consorziare sono interamente di proprietà di Comuni siti in Provincia di Savona, che esercitano su di essa il controllo analogo sia in via diretta sia in via mediata tramite appositi organi.

La società Servizi Ambientali S.p.A. è partecipata al 37,48% dal Comune di Borghetto Santo Spirito e pertanto, questo Ente, figura nella composizione societaria di "Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.", in quanto detiene il 13,68% della partecipazione societarie in forma "indiretta" per il tramite della società partecipata "diretta".

L'art. 1, comma 5, del vigente Statuto prevede la fusione per incorporazione delle tre società della compagine sociale di APS, nonché i Comuni loro azionisti, da parte della medesima società, che verrebbe trasformata in società per azioni entro il 2021.

Tutta la reportistica generata per l'attività di "Due Diligence" prevista dallo Statuto e propedeutica alla fusione, doveva, come da previsione Statutaria e di Legge, essere validata e asseverata da un perito, nominato dal Tribunale di Savona. Con successivo invio dei report i Soci delle singole Società secondo un iter che difficilmente terminerà entro l'anno 2021, non solo per via dell'emergenza sanitaria ma anche per altri motivi evidenziatisi nel tempo.

Con nota prot. n. 33/2021 datata 15.03.2021, del Presidente del C.D.A della Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., acclarata a prot. comunale con il n. 6504 del 16.03.2021, è stato chiesto ai Consigli Comunali sottoscrittori dell'accordo di consultazione per il coordinamento del controllo analogo tra gli enti locali ricadenti nell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, una proposta di modifica dell'art. 1, comma 5, dello Statuto di APS, al fine di prorogare il termine ultimo previsto per la fusione per incorporazione delle tre Società Consorziare al 31.12.2026.

APS ha iniziato un percorso di revisione del piano d'ambito, come peraltro richiamato nelle sedi istituzionali, sia con atti formali che con adunanze specifiche e che, dalle valutazioni in corso, potrebbero realizzarsi risparmi di spesa notevolmente inferiori alle attuali previsioni in essere.

La proposta di revisione è in corso di presentazione ai Comuni soci con conseguente attivazione di iter formali che non si esauriranno, come già accennato entro il 31 dicembre 2021.

Nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, risulta assolutamente opportuno per APS evitare di sopportare i costi dell'operazione di fusione in pendenza dei giudizi di appello proposti da IRETI S.p.A. avverso l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato a favore di APS, appello che la stessa IRETI ha proposto dopo la soccombenza in primo grado di giudizio, vittoria di APS decretata dal TAR, che non si è espresso nel merito del ricorso.

Nel caso in cui i gravami venissero accolti dal Consiglio di Stato l'assai onerosa operazione di fusione risulterebbe infatti inefficace ed è noto che le tempistiche di tali giudizi non risultino affatto prevedibili.

L'art. 3, comma 4, dello Statuto della società APS prevede quale causa di scioglimento della società, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 5.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

Al fine di evitare d'incorrere nella suddetta eventualità e disperdere ogni attività a beneficio collettivo posto in essere o in corso di realizzazione rispetto alla data prefissata della fusione, che comunque rimarrebbe sub-judice al ricorso di Ireti, A.P.S., nella predetta nota, ha ribadito l'assoluta necessità ed opportunità di proroga del termine di cui all'art. 1, comma 5, dello Statuto.

Con nota dei APS prot. n. 049/2021 datata 02.04.2021, acclarata al prot. comunale n. 8119 del 06.04.2021, la stessa a seguito di confronto con la Provincia di Savona, ha reso nota l'opportunità di contenere la proroga di cui sopra alla data del 31.12.2023, anziché quella preventivamente richiesta del 31/12/2026, invitando le Amministrazioni interessate ad approvare la modifica dello Statuto in tal senso.

La proroga del periodo transitorio è altresì utilizzata dagli enti coinvolti per valutare, eventualmente con la Provincia di Savona in qualità di E.G.A.T.O. (Ente Gestore Ambito Territoriale Ottimale), la convenienza economica dell'adozione in pianta stabile del modello consortile in luogo della fusione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Borghetto Santo Spirito n° 37 del 29/07/2021 ad oggetto: *"APS - ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.p.A. - MODIFICA DELLO STATUTO (ART. 1 - COMMA 5) - DIFFERIMENTO TERMINE FUSIONE PER INCORPORAZIONE AL 31.12.2023 - APPROVAZIONE"*, la modifica è stata ritenuta meritevole di accoglimento e conseguentemente di approvazione del nuovo testo dell'art.1, comma 5 stabilendo che: *Entro e non oltre il 31 dicembre 2023 le tre Società di cui sopra ed i Comuni loro azionisti si obbligano inderogabilmente a dar vita ad un unico soggetto giuridico mediante fusione per incorporazione nella Acque Pubbliche Savonesi Scpa, previa trasformazione della medesima in società per azioni.*

La Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A., che è stata costituita per la gestione del servizio idrico integrato e la realizzazione di opere connesse nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese, non è ancora attiva.

Per quanto riguarda il 2021 le attività svolte da APS siano riconducibili alla propria gestione sociale in quanto propedeutiche all'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato e non trattasi di attività svolta a favore delle Società consorziate.

Al 31.12.2021 A.P.S. S.C.p.A. non deteneva attività iscrivibili tra le immobilizzazioni finanziarie.

Con riferimento alla procedura di due diligence prodromica alla fusione per incorporazione le Consorziate hanno sostanzialmente concluso l'attività in questione, sebbene le stesse abbiano espresso l'intenzione di sospendere la due diligence in modo da valutare, nel frattempo, anche l'eventuale mantenimento in pianta stabile del modello gestionale consortile. L'iter di due diligence è, in ogni caso, ripreso su impulso di A.P.S. S.C.p.A. nel marzo 2022.

La prospettiva della continuità aziendale, però, continuerà a permanere soltanto nel caso in cui i Soci ottemperino alla richiesta di versamento di fondi in conto futuro aumento di capitale.

Questo Ente ha provveduto a richiedere ogni utile informazione sull'attività svolta, sui programmi e su eventuali necessità ed operazioni di aggregazione, contenimento dei costi, ecc., indispensabili per l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipate e la revisione periodica. Le note inviate il 4, 15 e 22.11.2022 sono rimaste parzialmente inevase.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali

ECOLOGIC@ s.r.l. - SCIOGLIMENTO

Risultava partecipata tramite la soc. diretta ATA s.p.a. (che ne detiene il 51%), di cui il Comune di Borghetto Santo Spirito è socio per la quota del 0,7% e verso la quale l' A.C. ha avviato l'iter per il recesso, nell'ambito della razionalizzazione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2020 e confermata con successiva delibera n. 48 del 30.12.2020.

Sulla base di quanto descritto nel piano di liquidazione della società il Liquidatore ha informato che tutte le azioni previste nello stesso sono state portate a compimento.

Successivamente sono state distribuite ai soci le somme residue.

In data 27.12.2021 l'Assemblea dei Soci di Ecologic@ in liquidazione ha approvato, all'unanimità, lo scioglimento della società e la richiesta di cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese è stata recepita agli atti della locale Camera di Commercio Riviera di Liguria – sezione di Savona, in data 14.01.2022.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione della firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Michele MANERA)



*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ex artt.20 e 21 D.Lgs n.82/2005*